

Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica

Sommario

1) Dichiarazioni di conformità degli atti. Formula e sottoscrizione	2
2) Iscrizione di atti societari formati all'estero. Competenze e limiti	2
3) Pubblicità della condizione e documentazione occorrente per l'avveramento/non avveramento della condizione	2
3.1) Procedura di deposito ed iscrizione di atti di società di capitali e società cooperative soggetti a condizioni legali di efficacia.....	2
3.2) Procedura di deposito ed iscrizione di delibere di società di capitali adottate sotto condizione sospensiva	3
3.3) Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di quote di s.r.l. sotto condizione sospensiva o risolutiva	4
3.4) Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di azienda sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà	5
4) Attivazione del campo "opzionale" per una pianificazione della data di effettiva iscrizione al Registro Imprese. Conclusioni e tempistiche	6
5) Approvazione schema operativo della documentazione occorrente nelle ipotesi di scioglimento previste dall'art. 2484 codice civile	6
5.1 - "Decorso del termine"	6
5.2 - "Conseguimento dell'oggetto sociale" o "sopravvenuta impossibilità di conseguirlo"	6
5.3 - "Impossibilità di funzionamento" o "continuata inattività dell'assemblea"	7
5.4 - "Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale"	7
5.5 - "Verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473"	8
5.6 - "Deliberazione dell'assemblea"	8
5.7 - "Altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto"	8
6) Società fra professionisti in forma di SRL	8
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO - GIURIDICA MISTA	9
DATA AGGIORNAMENTO.....	9

1) Dichiarazioni di conformità degli atti. Formula e sottoscrizione

“Gli atti e documenti che vanno prodotti al Registro delle Imprese in copia informatica autentica, vanno allegati alla modulistica con la dichiarazione di autenticità, resa nelle forme di legge.

La formula per attestare la conformità di un atto o un documento è libera, ma va attestata da parte del pubblico ufficiale certificante non ritenendosi sufficiente, a tal fine, la mera sottoscrizione della copia informatica dell’atto o del documento, mediante apposizione della firma digitale.”

2) Iscrizione di atti societari formati all’estero. Competenze e limiti

“La documentazione necessaria per l’iscrizione di atti societari formati all’estero (ad es. istituzione di sedi secondarie in Italia, conferimenti in società di capitali), va depositata presso un notaio ai sensi dell’art. 106 della Legge Notarile e art. 68 del relativo regolamento; il notaio depositario dovrà chiederne l’iscrizione al Registro delle Imprese previo il necessario controllo di legalità.

Non appaiono legittimati ad eseguire le indicate formalità altri pubblici ufficiali, quali i segretari comunali, gli ufficiali roganti o i diplomatici all’estero, i conservatori degli Archivi Notarili, i Cancellieri dei Tribunali etc...

Per gli altri atti societari formati all’estero, per i quali non sia previsto il controllo notarile richiesto per le società di capitali (ad es. atti riguardanti società di persone, trasferimenti di azienda etc...), ma che debbano o possano essere iscritti nel Registro Imprese, al relativo deposito ed iscrizione appaiono abilitati oltre al notaio, anche gli archivi notarili ove siano adeguatamente attrezzati per le conseguenti incombenze pubblicitarie. Il pubblico ufficiale depositante e richiedente è tenuto a richiedere l’iscrizione al Registro delle Imprese mediante l’utilizzo della firma digitale ed in via informatica, previo accertamento delle condizioni richieste dalla legge, comprese quelle riguardanti il controllo di conformità dell’atto alla legislazione del paese di provenienza, alle norme di diritto internazionale privato ed al diritto italiano ed assume le responsabilità previste dall’art. 20 c. 7-bis della L. 116/2014.”

3) Pubblicità della condizione e documentazione occorrente per l’avveramento/non avveramento della condizione

3.1) Procedura di deposito ed iscrizione di atti di società di capitali e società cooperative soggetti a condizioni legali di efficacia

“Il deposito di atti con effetti differiti al verificarsi di condizioni previste dalla legge (ed in particolare della delibera assembleare di revoca della liquidazione ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.e

dell'atto di trasformazione eterogenea) deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell'atto stesso; l'istanza deve segnalare sinteticamente le modifiche deliberate, con specificazione che trattasi di modifiche soggette a condizione legale.

Lo statuto aggiornato riportante le modifiche subordinate (e quindi non ancora efficaci), ovvero il nuovo testo di statuto adottato subordinatamente all'intervenuta efficacia delle condizioni previste dalla legge, deve essere depositato una volta che le condizioni legali si siano verificate, unitamente alla comunicazione di verificata condizione; può peraltro essere subito allegato all'atto condizionato (tenuto conto che la pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia per subordinazione a condizioni legali), fermo restando che dovrà essere comunque nuovamente allegato quale "statuto vigente" alla comunicazione di verificata condizione.

Dopo il verificarsi della condizione legale è necessario, per concludere il procedimento, depositare una ulteriore istanza, sottoscritta da un rappresentante della società (fermo restando che il notaio è comunque facoltizzato al secondo deposito), riportante le modifiche divenute efficaci negli specifici quadri del modello, indicando nell'istanza il riferimento al deposito originario e la dichiarazione di avvenuto verificarsi dell'evento condizionante, allegando idoneo titolo.

Il secondo deposito non è soggetto a termine.”

3.2) Procedura di deposito ed iscrizione di delibere di società di capitali adottate sotto condizione sospensiva

“Il deposito, per la successiva iscrizione delle delibere in esso contenute, di verbali di assemblea di società di capitali portanti delibere non immediatamente efficaci in quanto sospensivamente condizionate, per volontà dell'assemblea, al verificarsi di un determinato evento, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall'assemblea; l'istanza deve segnalare sinteticamente le modifiche deliberate, con specificazione che trattasi di modifiche soggette a condizione sospensiva.

Lo statuto aggiornato riportante le modifiche deliberate sotto condizione sospensiva deve essere depositato una volta divenute efficaci le modifiche stesse, unitamente alla comunicazione di verificata condizione; può peraltro essere subito allegato al verbale riportante le delibere condizionate, tenuto conto che la pubblicità che viene data a detti atti precisa la loro inefficacia fino al verificarsi della condizione sospensiva apposta, fermo restando che dovrà essere comunque nuovamente allegato quale "statuto vigente" alla comunicazione di verificata condizione.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva è necessario, per concludere il procedimento di iscrizione, depositare un ulteriore istanza, sottoscritta da un rappresentante della società (fermo restando che il notaio è comunque facoltizzato al secondo deposito), riportante le modificazioni negli specifici quadri del modello, indicando il riferimento al deposito originario e la dichiarazione che l'evento dedotto in condizione si è verificato.

Il secondo deposito non è soggetto a termine.

Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione, o meglio nell'intervenuta efficacia, di un atto della stessa società che ha adottato le delibere condizionate (normalmente di fusione o scissione) soggetto ad autonomo deposito nel registro delle imprese, è possibile effettuare il secondo deposito, cioè quello con cui si attiva la conclusione del procedimento di iscrizione e l'inserimento definitivo delle modifiche statutarie condizionate, con lo stesso modello, in quanto tecnicamente compatibile, col quale avviene il deposito dell'atto dedotto in condizione.”

3.3) Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di quote di s.r.l. sotto condizione sospensiva o risolutiva

“L'aggiornamento dell'assetto proprietario delle società a responsabilità limitata conseguente agli atti traslativi delle partecipazioni è di particolare importanza, tenuto conto della funzione dell'elenco dei soci tenuto dal Registro delle Imprese, in particolare a seguito dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle società a responsabilità limitata.

In caso di cessione sotto condizione sospensiva, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare dei diritti connessi alla titolarità della partecipazione; pertanto il cedente rimane nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva; il cessionario viene inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo una volta che viene comunicato al Registro delle Imprese il verificarsi della condizione sospensiva.

Viceversa in caso di cessione sotto condizione risolutiva, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario diviene titolare dei diritti connessi alla partecipazione, seppur condizionatamente; pertanto il cessionario sostituisce immediatamente il cedente nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva, una volta che ciò venga comunicato al Registro delle Imprese, il cedente viene nuovamente inserito nell'elenco dei soci al posto del cessionario.

Il deposito al Registro delle Imprese per l'iscrizione degli atti di cessione di quote con effetti condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di un determinato evento, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell'atto. Dopo il verificarsi della condizione sospensiva o risolutiva, ovvero dopo la scadenza del termine relativo senza che la condizione si sia verificata, o al venir meno della condizione per altra causa, al fine di dare adeguata pubblicità ai relativi effetti, le parti dell'atto di cessione di quote, congiuntamente, devono comunicare il verificarsi dei suddetti eventi.

Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo

deposito nel Registro delle Imprese (ad esempio atto di fusione o scissione ...), è possibile effettuare la comunicazione facendo rinvio al deposito dell'atto che costituisce l'evento condizionante.

E' altresì possibile comunicare, con le medesime modalità, il definitivo mancato verificarsi della condizione.

A tali comunicazioni è facoltizzato anche il notaio.

La comunicazione del verificarsi dell'evento non è soggetta a termine.”

3.4) Procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di azienda sotto condizione sospensiva o risolutiva o con riserva di proprietà

“E' frequente nella prassi, e legittima dal punto di vista giuridico, la conclusione di atti di cessione di azienda condizionati sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di determinati eventi; ancora più frequente è la conclusione di atti di cessione di azienda con riserva della proprietà in capo al cedente in funzione della dilazione del pagamento del prezzo di cessione.

Nel caso di cessione sotto condizione sospensiva il trasferimento della proprietà dell'azienda è sospeso; nel caso di cessione sotto condizione risolutiva il trasferimento dell'azienda avviene, ma la stessa azienda può tornare di proprietà del cedente al verificarsi dell'evento condizionante; infine, in caso di cessione con riserva di proprietà, il cedente rimane titolare dell'azienda. Tali situazioni sono rilevanti per l'eventuale ulteriore trasferimento della medesima azienda e occorre quindi darne pubblicità nel Registro delle Imprese.

Il deposito nel Registro delle Imprese per la successiva iscrizione degli atti di trasferimento di azienda condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di un determinato evento, ovvero con riserva della proprietà in capo al cedente, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva o risolutiva, ovvero dopo la scadenza del termine relativo senza che la condizione si sia verificata, ovvero ancora ad avvenuto saldo del prezzo in caso di trasferimento con riserva di proprietà o al venir meno della riserva o della condizione per altra causa, le parti dell'atto di cessione, di regola congiuntamente, devono comunicare il verificarsi dei suddetti eventi. Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel Registro delle Imprese (ad esempio atto di fusione o scissione), è possibile effettuare la comunicazione facendo rinvio al deposito dell'atto che costituisce l'evento condizionante.

E' altresì possibile comunicare, con le medesime modalità, il definitivo mancato verificarsi della condizione e il mancato saldo del prezzo di cessione.

A tali comunicazioni è facoltizzato anche il notaio.

La comunicazione del verificarsi dell'evento non è soggetta a termine.”

4) Attivazione del campo “opzionale” per una pianificazione della data di effettiva iscrizione al Registro Imprese. Conclusioni e tempistiche

“In attesa di eventuale adeguamento delle specifiche tecniche ed istruzioni ministeriali connesse, qualora un atto o una delibera societaria sia soggetto a termine di efficacia iniziale, ove consentito dalla legge, la relativa iscrizione nel registro delle imprese potrà avvenire, su richiesta del soggetto che procede al deposito, mediante l’invio di due istanze, la prima rivolta all’iscrizione dell’atto, la seconda diretta all’iscrizione delle modifiche in data certa. Il secondo adempimento può essere inviato immediatamente dopo il primo.”

5) Approvazione schema operativo della documentazione occorrente nelle ipotesi di scioglimento previste dall’art. 2484 codice civile

“L’iscrizione della dichiarazione della causa di scioglimento può prescindere dall’adozione di una decisione assunta dall’assemblea con verbale notarile solo in presenza di precise condizioni.

Analizzando le cause di scioglimento contemplate dall’articolo 2484 codice civile, si può concludere che :

5.1 - “Decorso del termine”

La causa è oggettiva e si verifica il giorno in cui lo statuto fissa il termine del contratto sociale. È onere dell’amministratore denunciare il verificarsi della causa di scioglimento per scadenza del termine.

5.2 - “Conseguimento dell’oggetto sociale” o “sopravvenuta impossibilità di conseguirlo”

Si rileva che la norma non fa riferimento all’attività effettivamente svolta, ma alla previsione contenuta nell’oggetto sociale. L’amministratore deve pertanto accertare che il conseguimento o l’impossibilità di conseguirlo sia riferita a tutte le attività previste ed enumerate nell’oggetto sociale. Appare evidente che la fattispecie si concretizza solo quando l’oggetto sia definito, specifico e non generico e qualora sussistano elementi certi che rendono impossibile il suo conseguimento. L’esempio per così dire “classico” è costituito dalla *societas unius negotii*, come quella sorta per la costruzione di quel determinato ponte, per la coltivazione di quella certa miniera, per lo sfruttamento di quello specifico brevetto.

L’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale deve risultare da elementi inconfutabili e obiettivamente tali da rendere definitivo il fatto nonché rivestire il carattere dell’assolutezza e irreversibilità; esso non può consistere nella sopravvenuta antieconomicità dell’impresa.

Il n. 5.2, peraltro, prevede poi “salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie”. L'assemblea va convocata nei termini di cui all'art. 2631 c.c. per deliberare le “opportune modifiche statutarie” e, quindi, tenuto conto dell'ordine del giorno imposto dal legislatore, la convocazione va effettuata e la deliberazione va assunta ai sensi dell'art. 2436 c.c.

Solo se l'assemblea correttamente convocata vada deserta o di fronte al notaio non deliberi nulla, l'amministratore può procedere con il deposito della propria dichiarazione di accertamento e supportare la procedura adottata con l'eventuale allegazione del relativo verbale, se richiesto dall'ufficio.

5.3 - “Impossibilità di funzionamento” o “continuata inattività dell'assemblea”

“Quanto all'ipotesi relativa all' “impossibilità di funzionamento”, essa è costituita dallo “stallo” interno all'assemblea, dovuto all'esistenza di contrasti nella compagine sociale, tali da impedire il funzionamento dell'assemblea stessa, nonostante questa, di volta in volta, si riunisca e si costituisca validamente.

Quanto invece alla “continuata inattività”, questa va intesa come l'assenza, per un periodo prolungato, di qualsivoglia attività dell'assemblea, dovuta al fatto che quest'ultima non riesce nemmeno a riunirsi od a costituirsi validamente.

Si precisa che sia la “impossibilità di funzionamento” sia la “continuata inattività” dell'assemblea, per operare come cause di scioglimento di una società di capitali, debbono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile ed essere tali da non consentire l'approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell'attività sociale, quali ad esempio quella di approvazione del bilancio, di nomina/sostituzione degli amministratori. L'amministratore, una volta iscritta la causa discioglimento, stante l'impossibilità dell'assemblea di funzionare, si dovrà rivolgere al Presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore.”

5.4 - “Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”

“In tal caso l'accertamento della causa di scioglimento, riguardante le SRL, non può che essere preceduto dall'iscrizione del verbale redatto dal notaio ai sensi dell'articolo 2482-ter, norma che prevede “... salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter”.

Si evidenzia che l'assemblea deve essere convocata “senza indugio” e, quindi, per effetto dell'art. 2631 c.c., entro 30 giorni dalla conoscenza della riduzione del capitale al disotto del minimo legale, per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o deliberare la trasformazione della società o il suo scioglimento. Solo se l'assemblea correttamente convocata vada deserta o di fronte al notaio non deliberi nulla, l'amministratore potrà procedere con il deposito della propria dichiarazione di accertamento e

supportare la procedura adottata con l'eventuale allegazione del verbale notarile, se richiesta dall'ufficio.”

5.5 - “Verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473”

“In tal caso, come nell'ipotesi dell'art. 2484 n. 4, se il recesso di uno o più soci ha per conseguenza la riduzione del capitale, obbliga il ricorso alla modificazione statutaria con intervento notarile.”

5.6 - “Deliberazione dell'assemblea”

“Trattandosi di deliberazione comportante in ogni caso la modificazione dell'atto costitutivo è sempre necessario procedere con verbalizzazione notarile ai sensi dell'art. 2480.”

5.7 - “Altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto”

“Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, devono determinare la competenza a deciderle o accertarle ed ad effettuare gli adempimenti pubblicitari. Ad esempio se l'atto prevede la clausola secondo cui la società si scioglie in caso di recesso, esclusione, decesso del socio di maggioranza.”

6) Società fra professionisti in forma di SRL

“Un caso particolare di scioglimento riguarda la società tra professionisti quando venga meno il rapporto previsto dall'art. 10 della legge 183/11 fra il numero o la partecipazione dei soci professionisti e quelli dei soci non professionisti ed entro sei mesi tale rapporto non venga ricostituito.”

“L'iscrizione della dichiarazione dell'accertata causa di scioglimento nel registro delle imprese ha effetti costitutivi. Solo dopo l'iscrizione della nomina del liquidatore nel registro delle imprese ed espletati gli adempimenti necessari alla liquidazione, il liquidatore potrà redigere e depositare il bilancio finale di liquidazione. Secondo quanto previsto dall'articolo 2487-bis c.c., infatti, l'assunzione della carica decorre dall'iscrizione della nomina e non dal deposito dell'atto di nomina. Solo dopo che sia intervenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effettivo scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Nel momento in cui si approva il bilancio finale di liquidazione la società deve essere inattiva.”



COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO - GIURIDICA MISTA

Unioncamere:

- dott. Pierluigi Sodini (Unioncamere)
- dott.ssa avv. Antonia Rasile (Unioncamere)
- dott. Gianfranco Vanzelli (Milano)
- dott.ssa Elena Galeri (Brescia)
- dott. Antonio d'Azzeo (Brescia)
- dott.ssa Elena Cassani (Ferrara)
- dott.ssa Catia Menegatti (Ferrara)
- dott.ssa Giovanna Briganti (Forlì - Cesena)
- dott. Di Carlo (Livorno)

Consiglio Nazionale del Notariato:

- dott. Michele Nastri
- dott. Roberto Braccio
- dott. Marco Dolzani
- dott. Carlo Munafò
- dott. Vincenzo Pitino
- dott. Manuela Agostini
- dott. Marco Silva
- dott. Antonio Ruotolo

DATA AGGIORNAMENTO

6 maggio 2015